

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 settembre 2024, n. 458

[ID VIP 10806] - Parco AGRIVOLTAICO DI POTENZA PARI A 53,48 MWP E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, C.DA PEZZE DEI PANNI.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EDISON RINNOVABILI S.P.A.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46264 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135390 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 147818 del 22.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 176195 del 10.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 412081 del 20.08.2024, con la quale il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha espresso le osservazioni ivi riportate;
- nota proprio prot. n. 17644 del 05.06.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10806, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico di potenza pari a 53,48 MWP e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia, c.da PEZZE DEI PANNI, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EDISON RINNOVABILI" S.p.A., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai

- sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10806.pdf - 05d4243393b25688039d903e8daa4f36865474cd1c246723e9be9130bda839a5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10806

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto Agrivoltaico e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	53,48 MW
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comune di Gravina in Puglia (BA) in C. da Pezze dei Panni Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comune di Gravina in Puglia (BA)
PROPONENTE	EDISON Rinnovabili S.p.A.

Il progetto oggetto della presente analisi ha come obiettivo la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza massima installata di **53,48 MWp** e potenza di immissione pari a **59,99 MW**, con le relative opere di connessione alla RTN da realizzare nel Comune di **Gravina in Puglia (BA)**.

Il preventivo di connessione Cod. Pratica 202201365 prevede che l'impianto debba essere collegato in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Genzano 380 - Matera 380". Il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di una stazione AT di utenza che serve ad elevare la tensione dell'impianto al livello di 36 kV, per il successivo collegamento alla futura stazione di rete; pertanto, il progetto prevede la realizzazione della stazione AT di utenza interna all'impianto.




Figura 1 – Inquadramento delle opere in progetto su ortofoto

In particolare, il progetto prevede l'installazione su **7 lotti di complessivi 53,48 MW di pannelli fotovoltaici**.




Figura 2 – Inquadramento dei lotti di impianto

Le aree interessate dal progetto si trovano in una zona agricola classificata come E1, specificamente all'interno della **Zona Omogenea E1 del PRG** del Comune di Gravina in Puglia.

Secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'area del progetto ricade nell'"**Ambito IV – Alta Murgia**", e più precisamente nella "**Figura Territoriale 6.2 - La Fossa Bradanica**".

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun lotto le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni de Comune di Gravina in Puglia.

DATI CATASTALI			
CAMPO	Comune	Foglio	Particella
Lotto 1	Gravina in Puglia	138	4
	Gravina in Puglia	138	260
	Gravina in Puglia	138	308
Lotto 2	Gravina in Puglia	138	102
Lotto 3	Gravina in Puglia	138	77
Lotto 4	Gravina in Puglia	138	43
	Gravina in Puglia	138	44
	Gravina in Puglia	138	45
	Gravina in Puglia	138	74
	Gravina in Puglia	138	182
	Gravina in Puglia	138	207
Lotto 5	Gravina in Puglia	138	252
	Gravina in Puglia	138	284
Lotto 6	Gravina in Puglia	138	129
	Gravina in Puglia	138	61
	Gravina in Puglia	138	130
	Gravina in Puglia	138	16
	Gravina in Puglia	138	131
	Gravina in Puglia	138	145
Lotto 7	Gravina in Puglia	137	9
	Gravina in Puglia	138	302
	Gravina in Puglia	138	301
	Gravina in Puglia	138	298
	Gravina in Puglia	138	299
	Gravina in Puglia	138	160
	Gravina in Puglia	138	159
	Gravina in Puglia	138	7
Gravina in Puglia	137	148	

Tabella 1 – Dati geografici e catastali dell'impianto agrivoltaico

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica**;



Come illustrato nella Figura 3 **Errore. L'origine r**iferimento **non è stata trovata**.¹, si segnala la presenza di sette di impianti fotovoltaici: sei già realizzati (F/CS/E155/11, F/CS/E155/12, F/CS/E155/13, F/CS/E155/14, F/CS/E155/6, F/CS/E155/7) ed un impianto autorizzato (F/255/08). In merito all'impianto F/255/08, l'autorizzazione è stata concessa con la DETERMINAZIONE N. 9 DEL 21 GENNAIO 2011, ma successivamente è decaduta a seguito della DETERMINAZIONE N. 56 DEL 10 OTTOBRE 2014.

Di conseguenza, questo impianto non sarà incluso nelle verifiche trattate nella presente relazione.

Figura 3 – Stralcio Impianti FER DGR 2122: Impianti eolici/fotovoltaici limitrofi all'area oggetto di studio

Inoltre, una verifica effettuata sul portale Atlaimpianti del GSE² ha rilevato la presenza di altri impianti eolici e fotovoltaici nell'area circostante quella di progetto.

Un'ulteriore verifica sugli impianti in istruttoria VIA a livello nazionale³, ha individuato i seguenti impianti FER nell'area di progetto:

ID_VIP	Tipologia	Stato Procedura
7855	Agrivoltaico	Conclusa
9254	Agrivoltaico	Istruttoria VIA
9264	Eolico	Istruttoria VIA
10404	Agrivoltaico	Istruttoria VIA

In particolare, l'istruttoria ID_VIP 7855 è stata conclusa con giudizio positivo sulla compatibilità ambientale in data 04/07/2024. Pertanto, questo impianto sarà incluso nelle verifiche della presente relazione.




Figura 4 – Altri impianti proposti da altre società presso il Ministero MASE

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;

¹ <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

² https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html

³ <https://va.mite.gov.it/it-IT>

- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio);
 - L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
 - Dalla analisi della documentazione fornita e dalla consultazione delle mappe, si evince che:
 - l'area di progetto rappresentata dai **Lotti 1-2-3-4-5-6-7 6** è **racchiusa** in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (Altri Impianti FER).




Figura 5 – Operazione area buffer di 500 m da Impianti FER fotovoltaici esistenti⁴

L'area di progetto, che comprende i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è considerata idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. n.199/2021.

Anche senza considerare la presenza dell'impianto ID_VIP 7855, la porzione del Lotto 6 che si trova al di fuori del buffer di 500 metri risulterebbe comunque idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell'Allegato 2 "Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità" del Regolamento Regionale n. 24/2010, l'impianto agrivoltaico viene **classificato come F.7: impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo con potenza superiore a 200kW**.

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

⁴ Si segnala che la figura in oggetto, derivata dalla documentazione progettuale, non considera l'impianto ID_VIP 7588 che confina con il Lotto 6.

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO Campo Fotovoltaico
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Ambito B	Presente. Il Lotto 6 interferisce parzialmente.
Coni visuali <ul style="list-style-type: none"> - 10 Km. L'area di progetto interferisce anche con le zone interne. - 6 Km. L'area di progetto non interferisce con le zone interne al cono visuale. 		Presente. Il Lotto 3 interferisce completamente e il Lotto 4 interferisce solo parzialmente

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010



Figura 7 – Inquadramento territoriale aree non idonee all'installazione di FER – Coni visuali




Figura 6 – Inquadramento territoriale aree non idonee all'installazione di FER – ATE B

In aggiunta, l'analisi condotta ha evidenziato che l'impianto agrivoltaico lambisce rispettivamente i Versanti, il Sistema di Naturalità e la Zona ZSC IT9120008 - Bosco Difesa Grande, tuttavia, il proponente segnala che l'area dove saranno posizionati i tracker non ricadrà nei suddetti tematismi.




Figura 8 – Stralcio Aree non Idonee DGR2122

Il proponente ha, infatti, elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per minimizzare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate.

Il proponente ha escluso queste aree inserendo delle zone cuscinetto per evitare le interferenze.




Figura 9 – Interferenza dell'area di progetto (in celeste) con la zona ZSC IT9120008 - Bosco Difesa Grande

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a. L'analisi della documentazione presentata **non verifica** il rispetto, da parte della società **EDISON Rinnovabili S.p.A. e delle aziende coinvolte nella progettazione** degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale.
- b. L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c. **Non è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili. **Il progetto del parco, insieme a quelli già esistenti e a quelli ancora in fase di autorizzazione, ha un impatto negativo significativo su tutte le componenti biotiche e abiotiche presenti nell'area interessata e nelle zone circostanti. Questo contesto è caratterizzato da elementi naturali di grande valore, che sono messi a rischio dall'espansione delle trasformazioni ai loro confini.**
- d. Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e. **Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- f. Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g. **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h. Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

L'area interessata dal progetto ricade in una zona coltivata per la maggior parte a seminativo con totale assenza di essenze arboree agrarie o forestali. Dai diversi sopralluoghi effettuati dal proponente in campo, si è constatato che le particelle interessate a tale progetto risultano attualmente destinate alla produzione di grano e da un'analisi dell'ortofoto messe a disposizione dalla Regione Puglia si evince che il terreno negli ultimi 10 anni è sempre stato destinato a colture seminatrici o foraggere in rotazione. L'area intorno è destinata a seminativi e molte aree lasciate incolte.



Figura 10 – Sintesi delle aree coltivate e relative coltivazioni

L'intervento coinvolgerà circa 49,79 ettari di area coltivata, equivalenti al 73% della superficie totale disponibile. Il proponente ha scelto di coltivare spinaci e rucola nel primo anno, mentre nella fascia perimetrale esterna alla recinzione, che copre 48.915 m², si prevede la piantumazione di 3.258 piante di ulivo della varietà Favolosa F17. Le piante saranno disposte in un unico filare, con una distanza di 1,5 m l'una dall'altra.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle aree coltivate e delle relative colture.

Lotto di impianto	Superficie del lotto di impianto mq	Superficie coltivata tra i tracker mq	Superficie coltivata perimetrale mq	Zona e tipo di coltivazione		Percentuale di area coltivata sul totale della superficie	ulivi
				Coltivazione Perimetrale	Coltivazione interna tra i tracker		
Lotto_1	103.447,00	53.625,00	6.035,00	ULIVO	rucola	58%	402
Lotto_2	33.000,00	14.705,00	4.300,00	ULIVO	rucola	58%	286
Lotto_3	60.914,00	42.341,00	5.035,00	ULIVO	rucola	78%	335
Lotto_4	199.379,00	142.945,00	10.735,00	ULIVO	spinacio	77%	715
Lotto_5	79.698,00	52.994,00	6.000,00	ULIVO	spinacio	74%	400
Lotto_6	198.947,00	145.591,00	11.275,00	ULIVO	spinacio	79%	751
Lotto_7	76.890,00	45.775,00	5.535,00	ULIVO	spinacio	67%	369
TOTALE	752.275,00	497.976,00	48.915,00	ULIVO		73%	3258

Tabella 3 – Carte uso del suolo 2011 per le opere di progetto

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una documentazione adeguata riguardo l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.1. La mancanza di dettagli specifici sulle strategie di mitigazione adottate solleva preoccupazioni circa la capacità del progetto di gestire efficacemente questi impatti, compromettendo così la conformità ai requisiti normativi e agli standard di sostenibilità previsti.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Come dichiarato dal soggetto proponente, il progetto in esame si configura quale “impianto agrivoltaico semplice” e la società Edison Rinnovabili S.p.A. non intende avvalersi degli incentivi statali e dei contributi del PNRR.

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- **Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Nel caso in esame, la superficie coltivata è pari al 94,70% e quindi superiore al 70% previsto dalle Linee Guida.

A.1: Superficie minima per attività agricola $S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$				
S_{totale}	S_{pv}	$S_{agricola}$	$0,7 * S_{totale}$	$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$
[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
73,97	24,28	79,31	51,87	VERO

Requisito A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Nel caso in esame, la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) è di 255.627 m². Pertanto, si ha:

$$33,98\% < 40\%$$

A.2: Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) pari al 40% della superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico			
S_{totale}	S_{pv}	LAOR	$LAOR \leq 0,40$
[ha]	[ha]	[%]	[%]
73,97	24,28	34	VERO

Requisito A.2): Requisito rispettato.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} &Indirizzo\ produttivo\ ante = Indirizzo\ produttivo\ post \\ &\quad\quad\quad oppure \\ &Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ ante \leq Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ post \end{aligned}$$

L'area d'impianto da anni è condotta a seminativo. Il piano colturale prevede la coltivazione di orticole e di uliveto intensivo quindi indirizzi produttivi di valore economico più elevato. Per l'area interessata dal progetto non si raffigura l'abbandono di produzioni DOP o IGP.

La continuità dell'attività agricola sarà verificata mediante l'attestazione della resa della coltivazione e paragonando la stessa con il valore della produzione agricola media nell'area geografica di riferimento a parità di indirizzo produttivo.

Tipologia di coltivazione	Produzione stimata (q.li) / ha	Produzione media nell'area (q.li) / ha
Spinacio	100	90
Uliveto (dal terzo anno)	130	130

Requisito B1	ante operam	post operam
Valore della produzione agricola (€/ha)	1.100,00 €	6.313,00 €
Indirizzo produttivo	Seminativo-agricolo	Orticolo-agrivoltaico

Requisito B.1a): Requisito rispettato.

Requisito B.1b): Requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Come si evince dai dati riportati nella tabella sottostante la producibilità elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico sarà $\geq 60\%$ della producibilità elettrica specifica di un impianto fotovoltaico standard.

B.2: Producibilità elettrica minima: produzione elettrica di un impianto agriv deve essere non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fv standard			
FV_{agri}	$FV_{standard}$	$0,6 * FV_{standard}$	$FV_{agri} \geq 0,6 * FV_{standard}$
[GWh/ha/anno]	[GWh/ha/anno]	[%]	[%]
73,97	24,28	79,31	VERO

Requisito B.2): Requisito rispettato.

- **Requisito C):** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. Come si evince dallo stralcio progettuale sotto riportato, l'altezza dei moduli da terra di 2,10 m consentirà la prosecuzione dell'attività colturale anche al di sotto degli stessi moduli fotovoltaici.




Figura 11 – Stralcio progettuale: sezione tipo struttura porta pannelli

Requisito C): Requisito rispettato.

- **Requisito D):** i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Dalla documentazione resa disponibile, si evince che il fabbisogno irriguo per l'attività agricola sarà soddisfatto per auto-approvvisionamento, pertanto, l'utilizzo dell'acqua sarà misurato in virtù del numero di cisterne necessarie.

Requisito D.1): Requisito non verificabile.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, nel corso della vita dell'impianto agro-fotovoltaico verranno monitorati i seguenti elementi:

- **esistenza e resa delle coltivazioni**
- **mantenimento dell'indirizzo produttivo**

Tale attività verrà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con cadenza annuale, ad essa saranno allegati piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Requisito D.2): Requisito rispettato.

- **Requisito E:** i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

Annualmente saranno eseguite le analisi chimico-fisiche sul terreno che unitamente alla valutazione della produttività forniranno dati utili a monitorare la fertilità del terreno.

I dati saranno riportati ogni tre anni nella relazione asseverata dall'agronomo.

Requisito E.1): Requisito rispettato.

E.2) il microclima;

All'impianto agrivoltaico sarà associato un articolato impianto di monitoraggio tanto dei parametri meteorologici che quelli chimico-fisici a partire dalla fase ante-operam; l'applicazione delle tecnologie dell'agricoltura di precisione prevede il monitoraggio di alcuni parametri agronomici con

sonde collegate ad un sistema di gestione capace di offrire ausilio nelle fasi decisionali delle attività di mettere in essere per il miglioramento dei risultati della coltivazione e della riduzione degli impianti.

Requisito E.2): Requisito rispettato.

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Requisito E.3): Requisito non trattato.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

La presente relazione valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **EDISON Rinnovabili S.p.A.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8 del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010. Inoltre, si accerta il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

La relazione riguarda specificamente l'impianto da realizzare nel territorio comunale di **Gravina in Puglia** (BA), su un'area agricola (Zona Omogenea E1 del PRG) di circa 752.275,00 m². Il parco agrivoltaico sarà suddiviso in 7 lotti, ciascuno dotato di propria recinzione.

Dalle analisi emerge che:

- L'area del progetto è **classificata come idonea** secondo l'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021;
- L'area del progetto **non è inclusa** nelle zone di idoneità stabilite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010. I terreni destinati all'impianto agrivoltaico confliggono con i **coni visuali** e i tematismi dell'**ATE B**.
- Il progetto **soddisfa solo alcuni dei requisiti** delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.
- **Non viene fornita** documentazione adeguata riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto **16.5 del D.M. 10-9-2010**.